Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 19 settembre 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-[illegible]; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle [illegible] del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 3718

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 luglio 1941-XIX, n. 967.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 33, contenente nuova disciplina delle importazioni e delle esportazioni . . . . Pag. 3719

LEGGE 17 agosto 1941-XIX, n. 968.
Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi romani con sede in Roma . . . . Pag. 3719

REGIO DECRETO-LEGGE 17 agosto 1941-XIX, n. 969.
Istituzione dell'Ente nazionale esportazione canapa. Pag. 3719

REGIO DECRETO-LEGGE 26 agosto 1941-XIX, n. 970.
Assegnazione straordinaria allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1941-42 per provvedere alle spese di carattere urgente derivanti dall'esercizio delle attribuzioni del Governatore della Dalmazia nei riguardi dei servizi civili, governativi e locali di quel territorio. Pag. 3720

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX, n. 971.
Approvazione delle tariffe dei diritti di segreteria dei Consigli provinciali delle corporazioni . . . . Pag. 3721

REGIO DECRETO 25 luglio 1941-XIX, n. 972.
Nomina degli ispettori centrali per l'istruzione elementare. Pag. 3722

REGIO DECRETO 25 luglio 1941-XIX, n. 973.
Autorizzazione alla Regia università di Pavia ad accettare un legato . . . . Pag. 3723

REGIO DECRETO 25 luglio 1941-XIX, n. 974.
Soppressione della Regia agenzia consolare in Chemnitz e istituzione nella stessa località di un Regio vice consolato di 2ª categoria . . . . Pag. 3723

REGIO DECRETO 1° agosto 1941-XIX, n. 975.
Autorizzazione alla Regia università di Siena ad accettare una eredità . . . . Pag. 3723

REGIO DECRETO 27 giugno 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Coppa Montone o S. Cecilia » nel Tavoliere di Puglia . . . . Pag. 3723

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caramone » nel bacino del Volturno. Pag. 3724

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite. Pag. 3724

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite. Pag. 3724

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 14 settembre 1941-XIX.
Modificazioni all'ordinamento e alla procedura dei Tribunali militari di guerra . . . . Pag. 3725

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 14 settembre 1941-XIX.
Sospensione dei procedimenti a carico di militari appartenenti a reparti dipendenti dal Comando superiore delle Forze armate dell'Africa Settentrionale . . . . Pag. 3725

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 12 settembre 1941-XIX.
Approvazione dello statuto del Monte di credito su pegno di Mantova . . . . Pag. 3725

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 12 settembre 1941-XIX.
Modificazioni apportate allo statuto della Cassa di risparmio di Perugia . . . . Pag. 3726

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1941-XIX.
Norme regolamentari per l'attuazione della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, concernente il finanziamento di opere pubbliche straordinarie . . . . Pag. 3726

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1941-XIX.
Proroga delle agevolazioni relative alle anticipazioni sui titoli della Rendita 5 % . . . . Pag. 3727

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1941-XIX.
Proroga del divieto di caccia e di uccellagione su alcuni terreni contigui alla Bandita del Tombolo, in provincia di Livorno. Pag. 3727

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3727
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 3728

Ministero delle corporazioni:
Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica Pag. 3730
Prezzi delle pelli bovine dell'Umbria . . . . . Pag. 3732

CONCORSI

Regia prefettura di Apuania: Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . Pag. 3732

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 26 ottobre 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti addì 22 dicembre* 1940-XIX, *registro* 11 *Africa Italiana, foglio* 277.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Farello Pietro, capitano s.p.e. — Comandante di un gruppo bande, trascinava i gregari all'attacco di un baluardo roccioso saldamente presidiato da forze nemiche. Malgrado la tenace resistenza oppostagli e le perdite subite, con decisa azione riusciva a travolgere e fugare l'avversario. — Collasc (Marabetiè), 6 novembre 1938.

Aptamu' Baharù, ascari. — Durante un combattimento, rimasto accerchiato nel nobile intento di recuperare la salma di un compagno caduto, teneva a bada il nemico fino ad esaurimento delle cartucce. Catturato e condotto al campo avversario riusciva, dopo qualche giorno, ad evadere ed a rientrare al reparto. — Laibiet (Marabetiè). 13-14-15-22 giugno 1938-XVI.

Calcai Johannes, ascari (00365) (*alla memoria*). — Trombettiere dello squadrone d'avanguardia a una colonna, in terreno in cui l'allungamento della colonna esigeva, da parte dello squadrone d'avanguardia, serrato da nemico baldanzoso, solidità e calma per circa un'ora combatteva accanitamente, incitando i compagni alla resistenza, finchè cadeva mortalmente colpito. — Torrente Lemmani, 23 ottobre 1938-XVI.

Mesgun Aptesghi, muntaz (*alla memoria*). — Comandante di buluc esploratori del battaglione, saputo che un suo dipendente era rimasto ucciso negli anfratti di un fossato, in cui erano annidati alcuni nemici, si prodigava con grande coraggio ed abnegazione per il recupero della salma. Fatto segno a ripetuti colpi di arma da fuoco dai nemici che opponevano resistenza ad oltranza avvalendosi delle insidie offerte loro dalle caratteristiche del rifugio, veniva ferito ad una spalla. Persisteva, ciò nonostante, nell'azione con grande spirito di sacrificio, fino a quando, colpito nuovamente al petto da brevissima distanza, si abbatteva accanto alla salma del proprio dipendente. — Bosco di Pasit (Danghila), 5 marzo 1938-XVI.

Scetiè Sciancut, gregario. — Durante un combattimento, ferito gravemente ad una mano, continuava nella lotta fino a quando non riportava nuova ferita. Esempio di spirito combattivo ed alto senso del dovere. — Laibiet - Lai Agherit Tai Agherit (Marabetiè), 22 giugno 19 luglio 1938-XVI.

Tesfai Adera, muntaz (*alla memoria*). — Attaccata improvvisamente l'avanguardia da numerose forze nemiche, con mirabile ardire trasportata un'arma automatica in posizione avanzata, proteggeva col fuoco i movimenti del proprio buluc. Colpito al petto da una scarica di fucileria, cadeva eroicamente sul campo. — Martà, 19 marzo 1939-XVII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Bodo di Albaretto Carlo Emanuele di Paolo e di Cambredon Laura, nato a S. Remo (Imperia) il 16 novembre 1912, tenente s.p.e. — Comandante di una banda, accortosi che numerosi nemici si erano infiltrati tra i nostri reparti di avanguardia, con pronta iniziativa li attaccava decisamente, trascinando i gregari al corpo a corpo e volgendo in fuga l'avversario. — Muriet-Zuria Muhui, 6 dicembre 1938-XVII.

Malosti Giuseppe fu Francesco e di Agnese Valli, nato a Trieste il 26 novembre 1912, tenente complemento. — Comandante di compagnia, incaricato di proteggere il movimento di altri reparti, resisteva sul posto agli attacchi di forze nemiche preponderanti. Si lanciava di poi al contrattacco, trascinando gli uomini con l'esempio e sgominando l'avversario, al quale catturava armi e munizioni. — Valle del Burrà Dorofò Mariam Adebut Tuarà, marzo-aprile-maggio 1939-XVII.

Ricci Fernando fu Luigi e di Leoni Elena, nato ad Orvieto il 12 maggio 1889, maggiore s.p.e. — Aiutante di campo di brigata assumeva volontariamente il comando di un battaglione, che guidava all'attacco in più combattimenti, dimostrando alto senso del dovere ed ardimento. Al forzamento di un importante corso d'acqua, con abile manovra superava successive resistenze e raggiungeva celermente l'obiettivo. In successivi scontri si distingueva per calma, coraggio e serenità. - Dorenni M. Gibatti, 26 maggio - 9 giugno 1938-XVI.

Atalè Uoldeghergis, gregario. — Durante un combattimento dava prova di ardimento, sprezzo del pericolo e spirito aggressivo, rimanendo ferito. Già distintosi in precedenti fatti d'arme. — Laibiet - Lai Agherit - Tai Agherit (Marabetiè), 22 giugno 19 luglio 1938-XVI.

Gobrù Mahari, ascari (42834). — Durante un combattimento si lanciava per primo all'assalto, incitando i compagni e trascinandoli con l'esempio. Ferito, non desisteva dalla lotta che al termine dell'azione. — Zurià Muhi, 5 giugno 1939-XVII.

Mohamed Aren Duai, buluc basci (11929). - Malgrado l'età avanzata e le menomate condizioni di salute, partecipava volontariamente ad operazioni di polizia. Durante uno scontro con elementi nemici guidava arditamente la propria squadra contro l'avversario, infliggendogli sensibili perdite con ben diretto fuoco di fucileria. Esempio di sprezzo del pericolo e di attaccamento al dovere. — Zona di Cafta, 19-27 gennaio 1938-XVI.

CROCE DI GUERRA

Brundu Antonio di Giovanni e di Satta Anastasia, nato a Buddusò (Sassari) il 18 ottobre 1905, soldato. — Durante le operazioni di grande polizia coloniale partecipava a numerosi combattimenti, distinguendosi per calma, coraggio e sprezzo del pericolo. Costante esempio di fede e sacrificio ai nuovi ascari arruolati fra le genti dell'Impero. — Dorenni M. Gibatti, 25 maggio 10 giugno 1938-XVI.

Cerea Aldo di Ezio e di Adalgisa Bagnoli, nato il 4 marzo 1909 a S. Pietro in Casale (Bologna), tenente. — Ufficiale del genio a seguito di brigata coloniale in operazioni durante un violento combattimento in fittissima boscaglia in cui il nemico aveva ostruito con tronchi e rami l'unico sentiero, alla testa del suo plotone apriva, incurante dell'intenso fuoco nemico, il varco alla colonna ed alla vittoria. In volontarie azioni isolate confermava le sue doti di valoroso ufficiale. Botor Limmu Nonno Dorenn M. Gibatti, 12 febbraio-20 luglio 1938-XVI.

Di Lenardo Antonio di Stefano e di Zamparutti Maria, nato a Resia (Udine) il 24 settembre 1910, tenente. — Aiutante maggiore di battaglione coloniale in operazioni si offriva più volte volontario in imprese ed appostamenti notturni che portava a termine con ardimento, ottenendo sempre risultati positivi ed efficacissimi. Nell'intero ciclo operativo nella regione del Dorenni e Monte Gibatti confermava le sue belle qualità di prezioso collaboratore del proprio comandante. In tutti i combattimenti, incurante del pericolo, accompagnava con serenità e coraggio le azioni dei reparti, contribuendo con la sua opera alla migliore riuscita di tutti i movimenti ordinati dal comandante del battaglione. — Dorenni Monte Gibatti Nonno Limmu, 25 maggio-20 luglio 1938-XVI

Mazzitelli Rocco di Giuseppe e di Costa Caterina, nato a Caria (Catanzaro) il 10 settembre 1910, sottotenente complemento. — Comandante di mezza compagnia di una colonna in marcia, non esitava a passare a nuoto un corso d'acqua alla testa dei suoi uomini, sotto il fuoco della fucileria nemica, piombava così su di un fianco dell'avversario, costringendolo alla fuga. — Fiume Ghibiè Doremi, 25 maggio 1938-XVI

Micci Luigi Ubaldo fu Antonio e di Ersilia Meloni, nato l'8 novembre 1910 a Tripoli, sergente. — Sottufficiale addetto ad un comando di brigata coloniale in operazioni di grande polizia, si offriva più volte, spontaneamente, per partecipare ad azioni di sorpreva, al comando di piccoli reparti che conduceva con capacità ed entusiasmo. In una di queste ardite azioni notturne, sorpreso nella fitta

boscaglia un forte gruppo di armati capeggiato da un temuto brigante, si lanciava all'attacco alla testa dei suoi ascari riuscendo, dopo vivace scontro, a catturare il capo, ad uccidere parte dei nemici ed a fugare i superstiti. — Nonno Dorenni Monte Gibatti. 26 maggio-10 giugno 1938-XVI.

Verde Saverio di Francesco e di Consoli Maria, nato a Ramacca (Catania) l'11 novembre 1911, sergente maggiore. — Addetto ad un comando di battaglione, si offriva volontario quale comandante di una pattuglia di scorta alla colonna salmerie. In uno scontro con nucleo ribelle si lanciava decisamente all'attacco riuscendo a snidare ed a fugare gli avversari e permettendo alla colonna di proseguire la marcia. — Illami, 6 luglio 1938-XVI.

Abdù Mohamed, sciumbasci (12417). — Comandante di un plotone, durante due scontri dava prova di coraggio e sprezzo del pericolo, lanciandosi con i suoi uomini contro nemici in forze, respingendoli ed infliggendo loro sensibili perdite. — Zona di Cafta, 19-27 gennaio 1938-XVI.

Ahmedin Mohamed, buluc basci (53366). — In due successivi scontri con nemici, spontaneamente si offriva per condurre una pattuglia di irregolari attraverso terreno insidioso per piombare sul fianco dell'avversario, contro il quale apriva nutrito fuoco di fucileria, costringendolo a ripiegare dopo avergli inflitto sensibili perdite. — Zona di Cafta, 19-27 gennaio 1938-XVI

Simmegnon Asserassiè, gregario. — Durante più combattimenti si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo. — Laibiet Lai Agherit Tai Agherit (Marabetiè). 13-14-15-22 giugno-19 luglio 1938-XVI.

Sciferrà Uoldeiesus, gregario. — Durante un combattimento si distingueva nell'attaccare tra i primi, a colpi di bombe a mano, nuclei nemici appostati. Ferito, non desisteva dalla lotta e continuava a combattere fino al conseguimento del successo. — Uadi Samà, 18 novembre - Sciansur, 3 dicembre 1938-XVII.

Il R. decreto in data 19 maggio 1938, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1938-XVI, registro 27 A. I., foglio n. 131 è rettificato come segue per quanto ha riferimento al grado della ricompensa concessa al muntaz (58109).

Ghcremedin Ailù, medaglia di bronzo anzichè croce di guerra al valor militare.

Il R. decreto in data 30 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1938, registro 24 A.I., foglio 60 è rettificato come segue per quanto ha riferimento alla paternità della camicia nera Falchi Giovanni:

Falchi Giovanni di Eugenio anzichè Ferdinando.

(1812)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 luglio 1941-XIX, n. 967.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 33, contenente nuova disciplina delle importazioni e delle esportazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1941, n. 33, contenente nuova disciplina delle importazioni e delle esportazioni, con le modificazioni seguenti:

All'art. 1, le parole: il Ministero per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministeri, sono sostituite con le parole: il Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri.

Al testo dell'art. 2 è sostituito il seguente:

Il Ministro per gli scambi e per le valute, d'intesa, a seconda della rispettiva competenza, col Ministro per l'agricoltura e le foreste, col Ministro per le corporazioni, col Sottosegretario per le fabbricazioni di guerra ed eventualmente con altre Amministrazioni interessate, ha facoltà di procedere alla requisizione dei prodotti da esportare, nonchè delle materie prime e dei semilavorati occorrenti per la fabbricazione di prodotti da esportare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — CIANO — DI REVEL — TASSINARI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 agosto 1941-XIX, n. 968.

Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi romani con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'annuo contributo dello Stato, stanziato nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale a favore dell'Istituto di studi romani in Roma, è aumentato da lire 400.000 a lire 800.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 agosto 1941-XIX, n. 969.

Istituzione dell'Ente nazionale esportazione canapa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, relativa alla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto lo stato di necessità, derivante da causa di guerra, di disciplinare nelle attuali contingenze il commercio di esportazione della canapa;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito il monopolio del commercio di esportazione della canapa greggia (voce doganale 140-*a*) e pettinata (voce doganale 140-*b*), nonchè della stoppa di canapa (voce doganale 141).
Il monopolio di cui al comma precedente è esercitato, per conto dello Stato, dall'Ente nazionale esportazione canapa (E.N.E.C.), che all'uopo viene istituito, con sede in Roma e con un capitale iniziale di lire dieci milioni a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

L'Ente nazionale esportazione canapa esercita altresì il controllo sulla esportazione di tutti i manufatti e di qualsiasi altro prodotto di canapa, non compreso nell'articolo precedente, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero per gli scambi e per le valute.

Art. 3.

L'Ente nazionale esportazione canapa è posto sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero per gli scambi e per le valute.

Art. 4.

Sono organi dell'Ente:
il presidente;
il Consiglio di amministrazione.
Il presidente è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per gli scambi e per le valute, di intesa con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste.
Il Consiglio di amministrazione è composto da:
1) il presidente dell'Ente, che lo presiede;
2) un rappresentante del Ministero per gli scambi e per le valute;
3) un rappresentante del Ministero delle finanze;
4) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;
5) un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
6) un rappresentante del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.
Con decreti Reali, su proposta del Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste, potrà essere variata la composizione del Consiglio di amministrazione e, in caso di riconosciuta necessità, potrà essere nominato un commissario straordinario con i poteri del presidente e del Consiglio di amministrazione, e ciò ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 5.

Il riscontro sulla gestione dell'Ente è esercitato da un Collegio di revisori composto da due membri effettivi e due supplenti designati dal Ministro per le finanze e da un membro effettivo ed uno supplente designati dal presidente della Corte dei conti.
La presidenza del Collegio sindacale spetta ad uno dei membri effettivi designati dal Ministro per le finanze.

Art. 6.

Presso l'Ente è istituito un Comitato tecnico consultivo, composto dal presidente dell'Ente o da un suo delegato, che lo presiede, e dai rappresentanti dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, delle Confederazioni fasciste degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti, nonchè del settore della canapa, lino e fibre varie della Federazione nazionale fascista dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura.
Al Comitato possono essere aggregati, con provvedimento del presidente, altri esperti.

Art. 7.

Lo statuto e l'ordinamento interno dell'Ente saranno approvati con decreto del Ministro per gli scambi e per le valute, emanato di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste.

Art. 8.

I compensi per il Consiglio di amministrazione e per il Collegio dei revisori sono determinati annualmente dal Ministro per le finanze.

Art. 9.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il Ministro per gli scambi e per le valute è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 53. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 agosto 1941-XIX, n. 970.

Assegnazione straordinaria allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1941-42 per provvedere alle spese di carattere urgente derivanti dall'esercizio delle attribuzioni del Governatore della Dalmazia nei riguardi dei servizi civili, governativi e locali di quel territorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 giugno 1941-XIX, n. 566;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità urgente di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere alle spese derivanti dall'esercizio delle facoltà attribuite al Governatore della Dalmazia col R. decreto 7 giugno 1941-XIX, n. 453, in attesa che possano determinarsi le speciali assegnazioni di fondi di cui all'art. 7 del Regio decreto medesimo negli stati di previsione dei singoli Ministeri, è autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 4.000.000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1941-42.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1941-42 è istituito il capitolo n. 431-XV « Assegnazione straordinaria per provvedere a spese di carattere urgente derivanti dall'esercizio delle attribuzioni del Governatore della Dalmazia nei riguardi dei servizi civili, governativi e locali di quel territorio (art. 3, lettera *a*, e articolo 7 del R. decreto 7 giugno 1941-XIX, n. 453) » con lo stanziamento di L. 4.000.000.

Art. 3.

Con decreti del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le indennità da corrispondere al Governatore ed al Segretario generale del Governo della Dalmazia.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 43. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX, n. 971.

Approvazione delle tariffe dei diritti di segreteria dei Consigli provinciali delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 52, lettere *a*) e *b*) e 53 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa approvato con R. decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 (art. 1, n. 1);

Visto il R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 2727, col quale è stata stabilita la ripartizione dei Consigli provinciali delle corporazioni in quattro classi;

Considerata la necessità di stabilire tariffe uniformi dei diritti di cui al predetto art. 52, lettere *a*) e *b*), fra i Consigli della stessa classe, ed un unico regolamento per la riscossione di detti diritti;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive le tariffe annesse al presente decreto - Allegato *A* - dei diritti di cui all'art. 52, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, per le singole classi di Consigli di cui al R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 2727; tariffe che saranno applicate a' termini del regolamento, anch'esso annesso al presente decreto - Allegato *B* - e vistati entrambi, d'ordine Nostro, dal Ministro per le corporazioni.

Art. 2.

In caso di variazioni nella classifica dei Consigli, effettuata in base all'art. 3 del citato R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 2727, le tariffe corrispondenti alla nuova classe saranno applicate con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stabilita la variazione di classe.

Art. 3.

Sono abrogati tutti i decreti con i quali sono state approvate le tariffe e i regolamenti per l'esazione dei diritti di cui alle lettere *a*) e *b*) del predetto art. 52, vigenti presso i singoli Consigli.

Restano tuttavia in vigore le tariffe dei diritti vigenti in materia di Borsa Valori e quelle relative alle aziende speciali istituite presso i Consigli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 35. — MANCINI

ALLEGATO *A*

TARIFFE

		I	II	III	IV
1) Certificati ed attestazioni in estratto dal registro delle ditte o delle firme	L.	3	3	2	2
2) Certificati di idoneità per adire ad aste ed appalti, ecc.	»	10	10	7	7
3) Certificati di origine ed analoghe attestazioni o dichiarazioni relative a scambi di merce anche su fatture e simili	»	2	2	1	1
4) Vidimazione ed autenticazione di firme	»	2	2	1	1
5) Carte di legittimazione per viaggiatori di commercio .	»	5	5	4	4

		I	II	III	IV
6) Certificati di usi e consuetudini già accertati, o di prezzi e media di prezzi desunti dai listini consiliari (1) . . .	L.	6	5	4	3
7) Certificati di usi e consuetudini o di prezzi da accertare espressamente (2)	»	12	10	8	6
8) Copie autentiche di atti e documenti esistenti presso il Consiglio e l'Ufficio o di deliberazioni consiliari (3) . .	»	8	6	4	2
9) Certificati di iscrizione e cancellazione nei vari ruoli consiliari	»	5	4	3	2
10) Designazione di arbitri o di periti	»	15	10	8	5
11) Atti e certificati non compresi nelle voci precedenti . . .	»	3	3	3	3
12) Duplicati di atti e certificati chiesti contemporaneamente all'originale		la metà dell'originale			
13) Diritto d'urgenza per certificati da rilasciare in giornata	»	3	3	2	1
14) Diritto di iscrizione nei ruoli consiliari	»	50	40	30	20

(1) Con aumento di L. 1 per ogni voce in più di 3 con un massimo di L. 20.
(2) Con aumento di L. 2 per ogni voce in più di 3 con un massimo di L. 35.
(3) Per ogni foglio intero di quattro pagine, o frazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

ALLEGATO *B*

Regolamento per l'applicazione dei diritti di segreteria

Art. 1.

I diritti previsti dall'art. 52, lettere *a*) e *b*) del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni sono riscossi, sotto la denominazione di diritti di segreteria, a mezzo di apposite marche da apporre sugli atti e certificati e simili rilasciati dal Consiglio o dall'Ufficio, e a mezzo di ricevuta, quando l'assoggettamento al diritto compete senza che sia dato luogo alla emissione di atti scritti.

Art. 2.

L'importo dei diritti dovrà essere anticipato dagli interessati all'atto della presentazione della domanda di rilascio dell'atto o di iscrizione nei ruoli. Quando la riscossione abbia luogo a mezzo di marche, l'importo anticipato non verrà restituito anche se gli atti richiesti non verranno ritirati.

Art. 3.

Anche gli atti rilasciati in carta libera ai sensi delle leggi sul bollo debbono essere assoggettati al diritto di cui all'art. 1, esclusi quelli rilasciati ad Autorità statali.

Art. 4.

I certificati e gli atti vengono rilasciati nell'ordine cronologico di presentazione delle singole domande.

Il rilascio in via d'urgenza può essere consentito, previo pagamento del diritto d'urgenza previsto nell'apposita voce della tabella.

Art. 5.

I certificati e gli atti rilasciati dovranno essere registrati in apposito protocollo, nel quale dovrà essere indicato l'importo dei singoli diritti riscossi.

Art. 6.

Le marche saranno tenute in deposito dall'economo del Consiglio, il quale stabilirà il periodo in cui deve avvenire la consegna delle marche stesse, ed il relativo conteggio; periodo che, in ogni caso, non potrà essere superiore ai sette giorni.

Art. 7.

Le somme riscosse in applicazione del presente regolamento dovranno essere versate al cassiere del Consiglio in base a disposizioni da impartire al riguardo dalla Presidenza, e non oltre il termine stabilito per la consegna delle nuove marche.

Art. 8.

Assieme alla marca medesima dovrà essere apposta ed annullata, a carico del richiedente, una marca da bollo del valore stabilito dalle vigenti tariffe sul bollo per l'importo corrispondente al diritto riscosso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

REGIO DECRETO 25 luglio 1941-XIX, n. 972.
Nomina degli ispettori centrali per l'istruzione elementare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Veduto il R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577, che approva il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare;
Veduto il R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 684;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ferma l'osservanza dell'art. 2, secondo comma, del R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 684, le nomine a posti d'ispettore centrale nel ruolo del personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari (gruppo *B* - grado 6°) di cui alla tabella *A*

annessa al R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, possono essere conferite anche in soprannumero, purchè in corrispondenza siano lasciati vacanti altrettanti posti complessivamente nei gradi 5° e 6° del ruolo degli ispettori centrali per l'insegnamento elementare (gruppo *A*) di cui alla tabella *B* annessa al R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 684.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, foglio 41. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 luglio 1941-XIX, n. **973**.

Autorizzazione alla Regia università di Pavia ad accettare un legato.

N. 973. R. decreto 25 luglio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Pavia viene autorizzata ad accettare il legato di L. 100.000 nominali, in titoli del Consolidato 3,50 % e dei manoscritti, dei diplomi, delle medaglie e delle pergamene del senatore prof. Camillo Golgi, disposta in suo favore dalla signora Evangelina Aletti fu Giacomo, vedova Golgi, con testamento olografo in data 25 novembre 1937-XVI, pubblicato in data 17 aprile 1940-XVIII per notaro Giuseppe Gerradi in Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1941-XIX

REGIO DECRETO 25 luglio 1941-XIX, n. **974**.

Soppressione della Regia agenzia consolare in Chemnitz e istituzione nella stessa località di un Regio vice consolato di 2ª categoria.

N. 974. R. decreto 25 luglio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri viene soppressa la Regia agenzia consolare in Chemnitz e viene istituita nella stessa località un Regio vice consolato di 2ª categoria.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1941-XIX

REGIO DECRETO 1° agosto 1941-XIX, n. **975**.

Autorizzazione alla Regia università di Siena ad accettare una eredità.

N. 975. R. decreto 1° agosto 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Siena viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla signora Elena Angela ved. Mecacci, con testamento olografo in data 5 settembre 1933-XI, pubblicato agli atti del dott. Giovanni Grassi, notaio in Roma, in data 17 giugno 1938-XVI, n. 344 di repertorio, con l'onere di destinare le rendite alla istituzione di una borsa di perfezionamento da conferirsi, annualmente, ad un laureato in giurisprudenza presso l'Università stessa, secondo modalità fissate in apposito regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1941-XIX

REGIO DECRETO 27 giugno 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Coppa Montone o S. Cecilia » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 10 maggio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi del l'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Coppa Montone o S. Cecilia », riportato nel catasto del comune di Foggia in testa a Berlingieri Alfredo fu Pietro e di Feliceantonio Bianca di Franco, coniugi, usufruttuari, e figlia Lucia, proprietaria, alla partita 1509, foglio di mappa 140, particelle 1/*b*, 4/*b*, per la superficie di Ha. 125.93.10 e con l'imponibile di L. 3788,94.

Detto fondo confina: a nord-est, con proprietà di Di Loreto Pasquale e di Crisci Angelina; a sud est, con altri terreni di Crisci Angelina e dei fratelli D'Avalos; ad ovest, con altri terreni della stessa proprietaria;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 7 giugno 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Coppa Montone o S. Cecilia » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 265.000 (duecentosessantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1941-XIX
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 167. — D'ELIA

(3644)

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caramone » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 9 maggio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Caramone », riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa a Perillo Vincenzo fu Angelo, al foglio di mappa 11, particella 60, per la superficie complessiva di Ha. 1.97.17 e con l'imponibile di L. 197,17.

Detto fondo confina con la proprietà Sanges Nicola fu Antonio, con la proprietà Gravante Antonio fu Pasquale, con la proprietà Conte Angelina di Gennaro, con la strada comurale « Prataro » e con la strada comunale « Traversa »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata l'11 giugno 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Caramone » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 6000 (seimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1941-XIX
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 247. — LESEN

(3722)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 27 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1940-XVIII, registro n. 11 Marina, foglio n. 35, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio *La Speranza*: dalle ore 18 del 30 aprile 1941;

Rimorchiatore *Maria Luigi III*: dalle ore 20,30 del 21 gennaio 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1941-XIX
Registro n. 11 Marina, foglio n. 231.

(3669)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 26 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 414, relativo alla temporanea inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Piroscafo *Silva*: dalle ore 12 del 10 aprile 1941;

Rimorchiatore *Gladiator*: dalle ore 24 del 21 maggio 1941;

Motopeschereccio *Giuseppe*: dalle ore 24 del 10 aprile 1941;

Motopeschereccio *Bella Italia*: dalle ore 24 del 10 aprile 1941;

Motobarca *Giovannina*: dalle ore 24 del 10 aprile 1941;

Motobarca *Linda*: dalle ore 24 del 10 aprile 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 233.

(3670)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 14 settembre 1941-XIX.

Modificazioni all'ordinamento e alla procedura dei Tribunali militari di guerra.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'Esercito;

Ordina:

Art. 1.

Il Tribunale militare di guerra istituito presso il Comando superiore forze armate Grecia, ai sensi dell'art. 4 del Nostro bando in data 22 luglio 1941-XIX ha sede in Atene, ed è competente a conoscere dei reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, commessi nel territorio della Grecia occupato dalle Forze armate italiane, esclusi quelli di competenza dei Tribunali di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Sono istituiti due Tribunali militari di guerra, con sede, rispettivamente, ad Agrinion e a Tripolis.

Il Tribunale di Agrinion è competente a conoscere dei reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, commessi nel territorio dell'Epiro e in tutto il versante occidentale del Pindo fino al distretto di Missolungi, comprese le Isole Jonie.

Il Tribunale di Tripolis è competente a conoscere dei reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, commessi nel territorio del Peloponneso.

Art. 3.

I Tribunali indicati nell'articolo precedente sono composti e funzionano con le norme stabilite per i Tribunali di armata; e le attribuzioni, che, a norma delle disposizioni in vigore, spettano al comandante della grande unità presso cui il Tribunale è costituito, sono demandante, per i Tribunali di Agrinion e di Tripolis, rispettivamente, ai comandanti della grande unità da cui dipendono le Forze armate dislocate nella circoscrizione territoriale dei predetti Tribunali.

Art. 4.

La competenza a conoscere dei reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra da chiunque commessi nelle Isole Sporadi e Cicladi, occupate dalle Forze armate italiane, appartiene al Tribunale militare di guerra di Rodi (Egeo).

Art. 5.

Il presente bando entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 14 settembre 1941-XIX

MUSSOLINI

(3725)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 14 settembre 1941-XIX.

Sospensione dei procedimenti a carico di militari appartenenti a reparti dipendenti dal Comando superiore delle Forze armate dell'Africa Settentrionale.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 251 del Codice penale dell'Esercito;

Ordina:

Art. 1.

Per i reati di diserzione commessi dai militari effettivi, aggregati comandati o addetti a reparti o servizi dipendenti dal Comando superiore delle Forze armate dell'Africa Settentrionale, non ha luogo la sospensione del procedimento ai sensi delle leggi vigenti, salvo che il comandante dell'unità presso cui è costituito il Tribunale militare stabilisca diversamente.

Art. 2.

Il presente bando entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate,
addì 14 settembre 1941-XIX

MUSSOLINI

(3726)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 12 settembre 1941-XIX.

Approvazione dello statuto del Monte di credito su pegno di Mantova.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduti l'art. 4 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduta la deliberazione del commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Mantova, in data 12 giugno 1941-XIX;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo testo, allegato al presente decreto, dello statuto del Monte di credito su pegno di Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1941-XIX

(3681) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 12 settembre 1941-XIX.

Modificazioni apportate allo statuto della Cassa di risparmio di Perugia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, approvato con proprio decreto in data 17 maggio 1939-XVII;

Vedute le proposte di modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberate dal Consiglio di amministrazione e dalla assemblea dei soci rispettivamente in data 20 e 22 marzo 1941-XIX;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia:

Art. 1. — L'ultimo paragrafo è sostituito come appresso:

« Fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale, con sede in Roma ».

Art. 18. — Il primo paragrafo è sostituito come appresso:

« Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio è assegnata una medaglia di presenza di L. 30 per l'intervento alle adunanze del Consiglio, delle Commissioni di cui all'art. 19, paragrafo 6° e per gli altri incarichi che fossero loro affidati ».

Art. 25. — I tre ultimi paragrafi sono sostituiti come appresso:

« In caso di assenza o impedimento del direttore, le sue funzioni vengono assunte dal ragioniere capo, vice direttore e, in caso di assenza od impedimento anche di questi, dalla persona all'uopo delegata dal Consiglio di amministrazione.

« Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore stesso.

« Il Consiglio di amministrazione, con sua deliberazione, può conferire la facoltà di firma ai funzionari della sede centrale nonchè agli agenti e cassieri per le filiali, fissando le relative norme mediante apposito regolamento ».

Art. 41. — E' sostituito come appresso:

« I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati secondo le norme emanate in materia dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1941-XIX

MUSSOLINI

(3682)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1941-XIX.

Norme regolamentari per l'attuazione della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, concernente il finanziamento di opere pubbliche straordinarie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1168;

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile successivo;

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio successivo;

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 10 agosto successivo;

Vista la legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 2 della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, il Tesoro dello Stato emetterà, in corrispondenza dell'importo capitale delle annualità ad esso cedute, speciali titoli di credito al nome, denominati « Certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie ».

Ai detti certificati sono estese, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1168, e nei decreti Ministeriali del 22 marzo 1937-XV e del 18 aprile 1937-XV, richiamati nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei titoli di credito di cui al precedente art. 1, si applicheranno le norme contenute nel decreto Ministeriale 8 luglio 1937-XV, qui pure richiamato nelle premesse, salvo a variare la dicitura « Opere di bonifica integrale » adottando quella di « Opere pubbliche

straordinarie » e salvo ad integrare le indicazioni riguardanti i richiami alle disposizioni di legge, mentre le tre spighe di grano riprodotte in filigrana saranno sostituite con una Vittoria alata e, nel motivo quadrangolare sul fondo del corpo del titolo, verrà riportata l'indicazione « A-XVIII » dell'annuale fascista.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1941-XIX

(3730) *Il Ministro*: Di Revel

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1941-XIX.

Proroga delle agevolazioni relative alle anticipazioni sui titoli della Rendita 5 %.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, relativo all'emissione di un prestito nazionale denominato « Rendita 5 per cento »;

Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre detto, registro n. 14 Finanze, foglio n. 282, col quale è stata prorogata sino al 30 settembre 1941-XIX la durata delle agevolazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del predetto Regio decreto-legge;

Ritenuta l'opportunità di prorogare per altri sei mesi le anzidette agevolazioni;

Decreta:

E' prorogato a tutto il 31 marzo 1942-XX il termine per le agevolazioni di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684.

Roma, addì 12 settembre 1941-XIX

(3712) *Il Ministro*: Di Revel

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1941-XIX.

Proroga del divieto di caccia e di uccellagione su alcuni terreni contigui alla Bandita del Tombolo, in provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII n. 1016;

Visto il decreto 9 agosto 1940-XVIII con il quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 23 del surricordato testo unico, per la durata dell'annata venatoria 1940-41 il divieto di caccia e di uccellagione lungo tutto l'arenile, di proprietà del Demanio marittimo, fronteggiante la « Bandita demaniale del Tombolo meridionale e settentrionale », nei comuni di Cecina e Bibbona, nonchè sui fondi posti a monte della Bandita medesima, siti nei comuni di Cecina e Rossignano Marittimo, della estensione complessiva di ha. 44 circa e di proprietà dei signori Ciuti Amerigo (ha. 7), Adorni-Braccasi Ranieri, Francesco e Maria fu Giovanni (ha. 1), Grassi Elisa fu Giuseppe nei Benzi e Benzi Tersilia fu Pietro (ha. 6) e Cosolo dott. Gino (ha. 30);

Vista la richiesta della Direzione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali intesa ad ottenere la proroga del divieto medesimo;

Visto il ricorso del sig. Ciuti Amerigo e l'esito degli accertamenti eseguiti in proposito dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Livorno;

Udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e di uccellagione disposto con il decreto Ministeriale 9 agosto 1940-XVIII sui fondi di proprietà pubblica e privata come sopra descritti è prorogato per tutta la durata dell'annata venatoria 1941-42, ad eccezione del fondo di ha. 7 di proprietà del sig. Ciuti Amerigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1941-XIX

(3711) *Il Ministro*: Tassinari

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 12 settembre 1941-XIX - N. 187

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,23	—
Belgio (belgas)	—	8,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	8,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Titolo	Quotazione
Rendita 3,50 % (1906)	75,65
Id. 3,50 % (1902)	73,375
Id. 3 % lordo	52,775
Id. 5 % (1935)	92,075
Redimibile 3,50 % (1934)	72,475
Id. 5 % (1936)	94,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,20
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	96,575
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	96,30
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	96,80
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,45
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco N. 3

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 3,50 %	231465	98 —	Tesci Filippo fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre Fassino *Maria-Giovanna* ved. Tesci Augusto, dom. a Genova.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Fassino *Giovanna-Maria-Caterina*, ecc., come contro.
Id.	231463	98 —	Tesci Angelo fu Augusto, ecc., come sopra	Tesci Angelo fu Augusto, ecc., come sopra.
Id.	231464	98 —	Tesci Giulia fu Augusto, ecc., come sopra	Tesci Giulia fu Augusto, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 %	831139	434 —	*Luciani* Clara fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Cecere Fata fu Paolo ved. *Luciani*, dom. in Aversa (Napoli).	*Luciano* Clara fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Cecere Fata fu Paolo ved. *Luciano*, dom. in Aversa (Napoli).
Red. 3,50 % Id.	283665 433450	98 — 35 —	*Luciani* Clara fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Cerere Fata fu Paolo ved. *Luciani*, dom. in Aversa (Napoli).	*Luciano* Clara, ecc., come sopra.
P. N. 5 %	37944	310 —	Facchi Bruno fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre Beretta *Eugenia* fu Giuseppe ved. Facchi, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a favore di Beretta *Eugenia* fu Giuseppe ved. Facchi.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Beretta *Teresa-Eugenia*, ecc., con usufrutto vitalizio a favore di Beretta *Teresa-Eugenia* fu Giuseppe ved. Facchi.
Red. 3,50 %	251455	38,50	*Barlurini* Francesco di Emanuele, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Bari.	*Barbarini* Francesco ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	722496	224 —	Barbero Corrado e Gilberto fu *Giovanni-Enrico*, minori sotto la patria potestà della madre Gatto Anna fu Domenico, dom. in Asti.	Barbero Corrado e Gilberto fu *Enrico-Giovanni*, minori ecc., come contro.
Red. 3,50 %	255620	199,50	Barbero Corrado fu *Giovanni-Enrico*, dom. in Asti.	Barbero Corrado fu *Enrico-Giovanni*, dom. in Asti.
P. N. 5 %	14371	500 —	Vernarelli Maria-Luisa fu Antonio, moglie di *Defilippis* Lamberto, dom. in Avezzano.	Vernarelli Maria-Luisa fu Antonio, moglie di *Di Filippo* Lamberto, dom. in Avezzano.
Id.	25239	80 —	Mistò *Augusto* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Besana in Brianza (Milano).	Mistò *Marco-Augusto* ecc., come contro.
Id.	17656	5 —	Fausti *Pietro* di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Marcheno (Brescia).	Fausti *Giovanni-Pietro*, ecc., come contro.
Id.	17658	5 —	Fausti *Giorgio* di Giacomo ecc., come sopra.	Fausti *Domenico-Giorgio* ecc., come sopra.
Red. 3,50 %	126676	91 —	*D'Amico* Rosaria fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre Pennisi Annetta fu Carlo, ved. di *D'Amico* Camillo, dom. in Acireale (Catania).	*Amico* Rosaria ecc., come contro, vedova di *Amico* Camillo, dom. in Acireale (Catania).
Id.	227700	34,50 —	*D'Amico* Pennisi Rosaria fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre Pennisi Annetta fu Carlo ved. *D'Amico*, dom. in Catania.	*Amico* Rosaria fu Camillo ecc., come contro, vedova *Amico*, dom. in Catania.
Id. Id. Cons. 3,50 %	13163 62494 743061	35 — 140 — 525 —	Maggia *Luigi* fu Ambrogio, dom. in Porto Maurizio.	Maggia *Domenico-Luigi-Antonio* fu Ambrogio, dom. in Porto Maurizio.
Id.	131949	371 —	Monneret de Villard Amalia di Achille, moglie di *Casimiro* Gazone, dom. in Torino, vincolata per dote.	Come contro, moglie di *Giovanni-Battista-Casimiro*, ecc., come contro.
Id.	309396	63 —	Monneret de Villard Amalia fu Achille, interdetta sotto la tutela del marito *Garzone Casimiro*, dom. a Torino.	Come contro, interdetta sotto la tutela del marito *Gazone Giovanni-Battista-Casimiro*, domiciliata a Torino.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	695743	150,50	Monneret de Villard Amalia fu Achille, vedova di *Garzone Casimiro*, interdetta sotto la tutela di Core Carlo fu Giovanni, dom. in Torino.	Come contro, vedova di *Gazone Giovanni-Battista-Casimiro*, ecc., come contro.
P. N. 5 %	37430	50 —	Lomi *Pasquina* fu *Giovanni*, moglie di Renzoni *Gino-Giovanni*, dom. a Pisa, con usufrutto vitalizio a favore di Capitani *Graziosa* fu Ranieri, vedova di Lomi Narciso, dom. a Pisa.	Lomi *Pasqua* fu *Luca*, moglie di Renzoni *Giovanni-Antonio-Igino*, ecc., come contro, a favore di Capitani *Maria Graziosa*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	648814	70 —	*Chiaraboglio Margherita* fu Giovanni, vedova di Massucone Angelo, dom. a Corio (Torino)	*Chiarabaglio Margherita-Elena* ecc., come contro
Id.	261916	119 —	Rosazza Gamba Felicita, Prassede ed Aronne di Alessandro, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Rosazza, frazione del comune di Piedicavallo (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di Rosazza Riz *Maria* di *Battista*, vedova di Rosazza Manuel Pietro Antonio.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Rosazza Riz *Anna-Maria* di *Giov. Battista*, ecc., come contro.
Id.	486620	1025,50	Villavecchia *Matilde* fu Francesco, moglie di Parvopassu Celso fu Carlo, dom. in Alessandria, con vincolo dotale.	Villavecchia *Clara-Matilde-Lucrezia-Maria* fu Francesco, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	155940	1081,50	Osimo Vittorio fu Raffaele, dom. in Milano, con usufrutto vitalizio a favore di Osimo *Nina* fu Raffaele, nubile interdetta sotto la tutela di Osimo Massimo, dom in Torino.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Osimo *Anna-Adele-Claudia*, ecc., come contro.
P. N. 5 %	23253	100 —	*Tuzzi* Vito fu Michele, nato e domiciliato a Palo del Colle.	*Tursi* Vito ecc., come contro.
Red. 3,50 %	309356	35 —	Pallini Celso di *Francesco*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Menaggio (Como).	Pallini Celso di *Filippo-Francesco*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	14380	2350 —	Mangoni *Egle* fu Pier Giovanni, moglie di Baroncelli Giulio, dom. in Prato (Firenze), vincolata per dote della titolare.	Mangoni *Maria Egle*, ecc., come contro.
P. N. 5 %	4201	750 —	Da Vià *Massimiliano* fu Gaetano, dom. a Venezia.	Da Vià *Appollonio Massimiliano* fu Gaetano, dom. a Venezia.
Id.	9418	750 —	Come sopra, dom. a Domegge di Cadore (Belluno).	Come sopra e come contro.
Id.	24413	10 —	Coppola Rosa fu Sante, minore sotto la patria potestà della madre *Boero* Adele, vedova di Coppola Sante, dom. a Torino.	Come contro, sotto la patria potestà della madre *Boeri* Adele, ecc., come contro.
Id.	36339	85 —	Massucco *Candida* fu Marco, minore sotto la patria potestà della madre Bellagamba Maria ved. Massucco, dom. a Casarza Ligure, con usufrutto a Bellagamba Maria fu Gerolamo, vedova di Massucco Marco.	Massucco *Giulia-Candida* fu Marco, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	241427	700 —	Marcioni Luigi fu *Luigi-Gaudenzio*, dom. a Novara, con usufrutto a Ottolina *Angela* fu Gaudenzio, vedova di Marcioni *Luigi-Gaudenzio*, dom. a Novara.	Marcioni Luigi fu *Gaudenzio* o *Luigi-Gaudenzio*, dom. a Novara, con usufrutto a Ottolina *Antonia-Angiola-Maria* fu Gaudenzio, vedova di Marcioni *Gaudenzio* o *Luigi-Gaudenzio*, domiciliato a Novara.
Id.	241428	700 —	Marcioni Giovanni, ecc., come sopra.	Marcioni Giovanni, ecc., come sopra.
Id.	241429	700 —	Marcioni Enrico, ecc., come sopra.	Marcioni Enrico, ecc., come sopra.
Cons. 3,50	247222	280 —	Cernuschi *Giuseppina* di Giovanni Battista, nubile, dom. a Torino.	Cernuschi *Rachele* di Giovanni-Battista, nubile, dom. a Torino.
Id.	404717	875 —		
Id.	573213	350 —		
Id.	592219	70 —		
Id.	692600	175 —		
P. N. 5 %	26891	50 —	*Bocciero* Pasquale e Pietro di Giovanni, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Bajano (Avellino).	*Boccieri* Pasquale e Pietro, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	427923	10080 —	Prestini Giuseppe fu Antonio, dom. a Gallarate (Varese), con usufrutto vitalizio a favore di Puricelli *Adele* fu Ambrogio ved. Grassi, domiciliato a Varese.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Puricelli *Elena*, ecc., come contro.
Id.	470786	6720 —	Prestini Giuseppe fu Antonio, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a favore di Puricelli *Adele* fu Ambrogio ved. Grassi, dom. a Gallarate (Varese).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Puricelli *Elena*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	123042	655 —	Prestini Davide fu Antonio, dom. a Piacenza, con usufrutto vitalizio a favore di Puricelli *Adele* fu Ambrogio vedova Grassi, dom. a Varese.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Puricelli *Elena*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, addì 16 agosto 1941-XIX

(3312)

Il direttore generale: POTENZA

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI ROMA

A) COSTITUZIONI.

1430. *Piperno Prospero di Abramo.* — Registro ditte n. 111.855. Sede: Roma, viale XXI Aprile, 73, 73-*a*. Forma giuridica: individuale. Commercio mobili nuovi. Proprietario: Piperno Prospero di Abramo, Roma, piazza Campo dei Fiori, 41. (Denuncia presentata in data 23 aprile 1941-XIX, a' sensi dell'art. 71, secondo comma, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVIII, n. 126).

1431. *Mieli Celeste di Mosè.* — Registro ditte n. 103.729. Sede: Roma, via L. Santini, 14. Forma giuridica: individuale. Commercio stracci e rottami metallici. Proprietaria: Mieli Celeste di Mosè, Roma, via delle Fratte, 59. (Denuncia presentata in data 1° maggio 1941-XIX, a' sensi dell'art. 72, secondo comma, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

1432. *Fornari Samuele Arturo fu Daniele.* — Registro ditte numero 112.545. Sede: Roma, via della Luce, 34-D. Forma giuridica: individuale. Esercizio autorimessa. Proprietario: Fornari Samuele Arturo fu Daniele, Roma, via Anicia, 6. (Denuncia presentata in data 10 maggio 1941-XIX, a' sensi dell'art. 47 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

1433. *Piperno Giacomo di Mosè.* — Registro ditte n. 112.585. Sede: Roma, via Portuense, 201. Forma giuridica: individuale. Fabbricazione mobili. Proprietario: Piperno Giacomo di Mosè, Roma, via S. Maria dei Calderari, 24. (Denuncia presentata in data 13 maggio 1941-XIX, a' sensi dell'art. 71, secondo comma, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

1434. *Anticoli Cesare di Marco.* — Registro ditte n. 113.127. Sede: Roma, via S. Angelo in Pescheria, 28. Forma giuridica: individuale. Commercio stracci. Proprietario: Anticoli Cesare di Marco, Roma, via S. Angelo in Pescheria, 28. (Denuncia presentata in data 4 giugno 1941-XIX, a' sensi dell'art. 72, secondo comma, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

1435. *Terracina Lello di Vittorio.* — Registro ditte n. 113.180. Sede: Roma, via dei Chiavari, 22. Forma giuridica: individuale. Commercio confezioni e mercerie. Proprietario: Terracina Lello di Vittorio, Roma, Largo Arenula, 18. (Denuncia presentata in data 9 giugno 1941-XIX, a' sensi dell'art. 71, secondo comma, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

B) MODIFICAZIONI.

122. *Astrologo Mosè fu Giacobbe.* — Registro ditte n. 719. Sede: Roma, via S. Ambrogio, 14 e banco al mercato di piazza della Cancelleria. Forma giuridica: individuale. Commercio all'ingrosso di maglierie e mercerie e ambulante di oggetti antichi e moderni. Proprietario: Astrologo Mosè fu Giacobbe, Roma, via S. Bonc--, 22. (Cessazione del banco in piazza della Cancelleria, in data 8 maggio 1941-XIX).

266. *Dell'Ariccia Fortunata di Giovanni.* — Registro ditte numero 30.554. Sede: Roma, viale Manzoni, 95. Forma giuridica: individuale. Commercio ferro vecchio. Proprietaria: Dell'Ariccia Fortunata di Giovanni, Roma, via del Pianto, 1-C. (Cambiamento dell'oggetto dell'attività in compravendita di stracci).

444. *Di Porto Donna fu Angelo.* — Registro ditte n. 49.751. Sede: Roma, via Germanico, 84. Forma giuridica: individuale. Commercio rottami di ferro. Proprietario: Di Porto Donna fu Angelo, Roma, via Portico d'Ottavia, 9. (Cambiamento dell'oggetto dell'attività in compravendita di stracci e mobili usati).

657. *Frassinetti Mario di Giulio.* — Registro ditte n. 53.967. Sede: Roma, piazza Re di Roma, 41. Forma giuridica: individuale. Commercio materiali per costruzione. Proprietario: Frassinetti Mario di Giulio, Roma, via Vercelli, 4. (Con sentenza del Regio tribunale di Roma in data 10 maggio 1941-XIX è stato ammesso alla procedura di piccolo fallimento).

708. *Guglielmi Alessandro.* — Registro ditte n. 77.836. Sedi: Roma, Corso Umberto I, 264 e via Due Macelli, 70. Forma giuridica: società di fatto. Commercio tappeti e vendita all'asta per conto terzi. Soci: 1) Guglielmi Guglielmo fu Leone, Milano, Galleria del Corso n. 1; 2) Guglielmi Cesare fu Leone, Roma, via Arno, 64. (Cessazione dell'azienda di via Due Macelli, 70).

868. *Pavoncello Emanuele di Cesare.* — Registro ditte n. 103.073. Sede: Roma, piazza Costaguti, 37. Forma giuridica: individuale. Commercio all'ingrosso di maglieria. Proprietario: Pavoncello Emanuele di Cesare, Roma, piazza Costaguti, 37. (Trasferimento azienda a via Portico d'Ottavia, 6).

960. *Piperno Giuseppe fu Michele.* — Registro ditte n. 80.329. Sede: Roma, via Portico d'Ottavia, 4. Forma giuridica: individuale. Commercio rottami di ferro ed affini. Proprietario: Piperno Giuseppe fu Michele, Roma, via del Tempio, 4. (Cambiamento dell'attività in vendita di oggetti usati).

1278. *Terracina David di Sabato.* — Registro ditte n. 102.453. Sede: Roma, piazza Cancelleria (mercato). Forma giuridica: individuale. Commercio mercerie (ambulante). Proprietario: Terracina David di Sabato, Roma, via Marmorata, 169. (Con sentenza del Regio tribunale di Roma del 28 maggio 1941-XIX è stato dichiarato fallito in proprio ed in società di fatto con Di Veroli Velia fu Donato).

1399. *Piperno Leone di Angelo.* — Registro ditte n. 106.716. Sede: Roma, piazza Bologna, 3. Forma giuridica: individuale. Commercio mercerie, articoli per abbigliamento e tessuti. Proprietario: Piperno Leone di Angelo, Roma, via del Progresso, 3. (Trasformato in società di fatto composta da Crispignani Cesira (*di razza ariana*) e lo stesso Piperno Leone, in data 5 febbraio 1941-XIX).

C) Cessazioni.

24. *Amati Laura in Cavassini fu Leone.* — Registro ditte n. 10.144. Sede: Frascati, via Paola, 8. Forma giuridica: individuale. Commercio mercerie. Proprietaria: Amati Laura fu Leone, Frascati, via del Mercato, 2. Gestore: Cavassini Ida. (Cessione dell'azienda a Cavassini Ida in data 15 gennaio 1941-XIX).

98. *Ascarelli Gabriele di Enrico.* — Registro ditte n. 92.930. Sede: Roma, piazza della Maddalena, 3. Forma giuridica: individuale. Commercio maglieria ed accessori per macchine per maglierie. Proprietario: Ascarelli Gabriele di Enrico, Roma, via E. Manfredi, 8. (Cessata in data 2 giugno 1941-XIX).

120. *Astrologo Leone fu Giacomo.* — Registro ditte n. 11.588. Sede: Roma, via S. Angelo in Pescheria, 12. Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). (Cessata in data 24 maggio 1941-XIX).

141. *Bises F.lli.* — Registro ditte n. 8.504. Sede: Roma, via del Gesù, 93. Forma giuridica: società in nome collettivo. Commercio tessuti ed affini. Soci: 1) Bises Carlo di Raimondo (*discriminato*); 2) Bises Sergio di Raimondo, entrambi residenti in Roma, via San Valentino, 11. (Cessata per scioglimento di società, in data 30 aprile 1941-XIX).

156. *Bosisio Sonnino & C.* — Registro ditte n. 19.763. Sede: Roma, via Emanuele Filiberto, 140 e via Genzano, 5. Forma giuridica: società in nome collettivo. Commercio ferro e laterizi. Soci: 1) Bosisio Antonio fu Giuseppe, Roma, via Cicerone, 66 (*di razza ariana*); 2) Sonnino Guido fu Marco, Roma, via Po, 24 (*di razza ebraica*). (Scioglimento di società per cessione dell'azienda al socio Bosisio Antonio, in data 15 maggio 1941-XIX).

367. *Di Cave Luigi fu Salvatore.* — Registro ditte n. 12.693. Sede: Roma, via S. Caterina da Siena, 54. Forma giuridica: individuale. Commercio libri usati e nuovi. Proprietario: Di Cave Luigi fu Salvatore, Roma, via Piè di Marmo, 18. (Cessione dell'azienda a Verzelesi Umberto, in data 13 maggio 1941-XIX).

466. *Di Porto Rosina fu Isacco.* — Registro ditte n. 102.413. Sede: Roma, piazza Mazzini (mercato). Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietaria: Di Porto Rosina fu Isacco, Roma, via dei Falegnami, 71. (Cessata in data 14 agosto 1940-XVIII).

526. *Di Tivoli Marco fu David.* — Registro ditte n. 77.117. Sede: Roma, via Portico d'Ottavia, 44-A. Forma giuridica: individuale. Commercio rottami metallici e gomme fuori uso. Proprietario: Di Tivoli Marco fu David, Roma, via della Reginella, 19. (Cessata in data 9 aprile 1941-XIX).

678. *Funaro Giuseppe di Abramo.* — Registro ditte n. 102.623. Sede: Roma, piazza della Cancelleria (mercato). Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie. Proprietario: Funaro Giuseppe di Abramo, Roma, Largo dei Librari, 87. (Cessata il 5 giugno 1941-XIX).

714. *Lampronti Cesare (eredi).* — Registro ditte n. 70.362. Sede: Roma, via del Babuino, 67 e 69. Forma giuridica: società di fatto. Commercio antichità. Soci: 1) Lampronti Giulio fu Cesare, Roma, via Sabotino, 2-A; 2) Lampronti Franco fu Cesare, Roma, via G. Ferrari, 11; 3) Lampronti Fernanda fu Cesare, Roma, via G. Ferrari, 11. (Cessata in data 14 maggio 1941-XIX).

740. *Livoli Umberto di Giuseppe.* — Registro ditte n. 36.472. Sede: Roma, via dei Fienili, 44. Forma giuridica: individuale. Commercio rottami metallici. Proprietario: Livoli Umberto di Giuseppe, Roma, via Arenula, 41. (Cessata in data 27 marzo 1941-XIX).

761. *Mieli Ernesta di Angelo.* — Registro ditte n. 77.331. Sede: Frascati, via della Stazione, 18. Forma giuridica: individuale. Commercio ambulante merci e chincaglie. (Cessata il 30 novembre 1940).

767. *Mieli Giuditta in Piperno di Angelo.* — Registro ditte numero 26.809. Sede: Frascati, piazza Fabio Filzi, 6. Forma giuridica: individuale. Commercio ambulante mercerie e maglierie. (Cessata).

893. *Perugia Cesare di Abramo.* — Registro ditte n. 99.193. Sede: Roma, piazza Vittorio Emanuele, 103-104. Forma giuridica: individuale. Commercio camiceria, calzetteria e maglieria. Proprietario: Perugia Cesare di Abramo, Roma. (Cessione dell'azienda alla S.A.It. Commercio Abbigliamento, in data 30 maggio 1941-XIX).

988. *Rabello Emma fu Giacomo.* — Registro ditte n. 31.637. Sede: Roma, piazza Vittorio Emanuele (mercato). Forma giuridica: individuale. Commercio chincaglie. Proprietaria: Rabello Emma fu Giacomo, Roma, via Balbo, 33. (Cessata in data 20 agosto 1940-XVIII).

1021. *Schiunnach Laura fu Emanuele.* — Registro ditte n. 102.536. Sede: Roma, piazza Verbano (mercato). Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietaria. Schiunnach Laura fu Emanuele, Roma, via del Moro, 33. (Cessata nel settembre 1940-XVIII).

1060. *Sermoneta Abramo fu Benedetto.* — Registro ditte n. 102.445. Sede: Roma, Tribuna Campitelli, 23-A, Forma giuridica: individuale. Commercio ambulante merci e chincaglie. (Cessata in data 12 febbraio 1941-XIX).

1182. *Spizzichino Alberto fu Giacobbe.* — Registro ditte n. 78.711. Sede: Roma, via Tribuna Campitelli, 27. Forma giuridica: individuale. Commercio rottami di ferro. Proprietario: Spizzichino Alberto fu Giacobbe, Roma, via Portico d'Ottavia, 39. (Cessata in data 1° aprile 1941-XIX).

1239. *Spizzichino Stella fu Angelo.* — Registro ditte n. 31.114. Sede: Roma, piazzale Portuense (mercato). Forma giuridica: individuale. Commercio biancheria e vestiti usati (ambulante). Proprietaria: Spizzichino Stella fu Angelo, Roma, via S. Ambrogio, 20. (Cessata in data 12 maggio 1941-XIX).

1257. *Tedeschi Abramo fu Salomone.* — Registro ditte n. 30.620. Sede: Roma, piazza Vittorio Emanuele e piazza Cancelleria (mercati). Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietario: Tedeschi Abramo fu Salomone, Roma, viale Glorioso, 18. (Cessate in data 13 maggio 1941-XIX).

1273. *Terracina Cesare di Sabato.* — Registro ditte n. 77.227. Sede: Roma, piazza Cancelleria (mercato). Forma giuridica: individuale. Commercio mercerie (ambulante). Proprietario: Terracina Cesare di Sabato, Roma, via S. Ambrogio, 30. (Cessata in data 24 aprile 1941-XIX).

1318. *Valabrega Lidia di Anselmo.* — Registro ditte n. 84.107. Sede: Roma, via Esquilino, 39. Forma giuridica: individuale. Esercizio cartoleria e libreria. Proprietaria. Valabrega Lidia, Roma, via Balbo, 41. (Cessione dell'azienda a Frontali Teresa, in data 9 febbraio 1941-XIX).

1331. *Veneziano Wanda di Salvatore.* — Registro ditte n. 75.762. Sede: Roma, via della Vite, 35. Forma giuridica: individuale. Vendita francobolli per collezione, musica, ecc. Proprietaria: Veneziano Wanda di Salvatore, Roma, via della Purificazione, 57. (Cessione dell'azienda a Bianconi Augusto in data 6 maggio 1941-XIX).

1340. *Vivanti Angelo fu Sabato.* — Registro ditte n. 714. Sede: Roma, via del Babuino, 73 e banco piazza della Cancelleria (mercato). Forma giuridica: individuale. Commercio antichità. Proprietario: Vivanti Angelo fu Sabato, Roma, via Pomponio Leto, 2. (Cessata per morte del proprietario, in data 15 aprile 1941-XIX).

1358. *Weiss Levi Alberto fu Matteo.* — Registro ditte n. 94.215. Sede: Roma, corso Umberto I, 75. Forma giuridica: individuale. Riparazione e vendita di apparecchi radiofonici, dischi, materiale elettrico. Proprietario: Weiss Levi Alberto fu Matteo, Roma, corso Umberto I, 75. (Cessione dell'azienda a Tiriduzzi Maria, in data 22 febbraio 1941-XIX).

1386. *Caviglia Liana di Samuele.* — Registro ditte n. 103.904. Sede: Roma, viale XXI Aprile, 73, 73-A. Forma giuridica: individuale. Commercio mobili nuovi. Proprietaria: Caviglia Liana di Samuele, Roma, via Sambucuccio d'Alando, 19-A. (Cessione dell'azienda a Piperno Prospero in data 29 marzo 1941-XIX).

1400. *Spizzichino Lalla di Giovanni.* — Registro ditte: n. 106.787. Sede: Roma, piazza S. Cosimato (mercato). Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietaria: Spizzichino Lalla di Giovanni, Roma, via della Lungaretta, 177. (Cessata in data 30 marzo 1941-XIX).

1423. *Caviglia Rosa di Giacomo.* — Registro ditte n. 108.815. Sede: Roma, via dei Chiavari, 22. Forma giuridica: individuale. Commercio confezioni e mercerie. Proprietaria: Caviglia Rosa di Giacomo, viale delle Medaglie d'Oro, 201. (Cessione dell'azienda a Terracina Lello in data 3 giugno 1941-XIX).

(3724)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO
SERVIZIO CENTRALE PREZZI

Prezzi delle pelli bovine dell'Umbria

Il Ministero delle corporazioni, con circolare P. 122 del 10 settembre 1941-XIX, ad integrazione delle disposizioni contenute nelle circolari Ministeriali P. 698 e P. 782, rispettivamente del 18 marzo e del 26 maggio 1940-XVIII, circa i prezzi delle pelli crude bovine, vitelline, ed equine, ha stabilito i seguenti prezzi massimi di vendita delle pelli in questione di provenienza dall'Umbria:

	Prezzi di vendita da macellai a raccoglitori	Prezzi di vendita da raccoglitori a conciatore, comprese spese di raccolta e salatura (imp. entrata a carico compr.)
	Lire per kg.	Lire per kg.
Vitelli quadrati fino a kg. 6	16,70	17,25
Vitelli quadrati da kg. 6/8	14,80	15,35
Vitelli quadrati da kg. 8/12	11,65	12,20
Buoi e vacche di tutti i pesi con testa e zampa corta	7,50	8,05
Vitelloni, bovetti, scottoni, giovenche con testa e zampa lunga fino a kg. 30	8,30	8,85
Idem da kg. 30/40	7,90	8,45
Idem con testa e zampa corta da kg. 40/+	7,50	8,05
Palluti con testa e zampe fino a kg. 30	8,20	8,75
Palluti con testa e zampe da kg. 30/40	7,85	8,40
Palluti con testa e zampe da kg. 40/60	7,25	7,80
Palluti con testa e zampe da kg. 60/+	6,30	6,85
Tori con testa e zampe fino a kg. 40	6,15	6,70
Tori con testa e zampe da kg. 40/+	5,80	6,35
Cavalli	5,90	6,45
Muli	4,50	5,05
Asini	3,75	4,30

I Consigli provinciali delle corporazioni sono stati invitati a completare le disposizioni Ministeriali di cui alla citata circolare P. 698 del 18 marzo 1940-XVIII, con le quotazioni sopra stabilite per le pelli grezze dell'Umbria.

(3732)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI APUANIA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI APUANIA

Visto il proprio decreto San. 6190 del 15 marzo 1940-XVIII, pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia n. 85 del 4 maggio 1940-XVIII, col quale si bandiva il concorso per titoli ed esami a cinque posti di ostetrica condotta nel comune di Apuania (condotte di Bedizzano, Carrara, Forno e Gragnana) e Zeri;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto, nominata con decreto Ministeriale 6 marzo 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 2 aprile 1941-XIX;
Visto l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata come appresso la graduatoria rassegnata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra:

1. Sacchelli Maria . . . . voti 63,156
2. Borghini Bianca . . . . » 58,156
3. Pierucci Emma . . . . » 55,875
4. Bertola Noris . . . . » 55,781
5. Lombardini Irma . . . . » 55,156
6. Cerè Maria . . . . » 56,531
7. Bianchi Aldina . . . . » 52,031
8. Guastini Ines . . . . » 50 —
9. Marchi Annita . . . . » 49,594
10. Tartarelli Angela . . . . » 47,531
11. Avalli Caterina . . . . » 46,625
12. Incerti Bruna Dora . . . . » 45,969
13. Angelotti Luigia . . . . » 44,219
14. Bianchi Anna Maria . . . . » 43,656
15. Beschizza Clelia . . . . » 43,625
16. Ribolla Roma Maria . . . . » 42,937

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei comuni di Apuania e Zeri.

Apuania, addì 21 agosto 1941-XIX

Il prefetto: VELLA

(3449)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.